

Disciplinare per l'adesione allo Sportello Unico Nazionale dei Dati Protetti, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/868 (*Data Governance Act*).

- Visto il Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati (*Data Governance Act*);
- Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 2024, n. 144, recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato Regolamento;
- Vista la richiesta di collaborazione pervenuta da AgID in data 20/01/2026, volta ad avviare lo Sportello Unico Nazionale per l'accesso ad alcune categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici, previsto dall'art. 8 del succitato Regolamento;
- Considerato che il *Data Governance Act* promuove il riutilizzo dei dati del settore pubblico, inclusi i dati protetti, nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente, e ritenuto opportuno disciplinare, in un'ottica di semplificazione e trasparenza, le modalità di adesione allo Sportello Unico Nazionale dei Dati Protetti e le condizioni di accesso e riutilizzo dei dati;

si adotta il seguente Disciplinare:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di adesione della Camera di Commercio delle Marche allo Sportello Unico Nazionale dei Dati Protetti, istituito ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/868 (c.d. D.G.A. - *Data Governance Act*) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022.
2. Il Disciplinare regola altresì:
 - le modalità di presentazione delle richieste di accesso ai dati protetti detenuti dalla Camera di Commercio delle Marche e resi disponibili nell'ambito dello Sportello Unico;
 - le condizioni generali per l'accesso e il riutilizzo dei dati protetti.
3. Il presente Disciplinare si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali volte a favorire il riutilizzo dei dati del settore pubblico, inclusi i dati protetti, quale strumento di innovazione, miglioramento dei servizi pubblici e sviluppo economico, nel rispetto delle necessarie garanzie di tutela.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - *DGA*: il Regolamento (UE) 2022/868 (*Data Governance Act*);
 - *Sportello Unico*: lo Sportello Unico Nazionale dei Dati Protetti di cui all'art. 8 del DGA;
 - *Ente*: la Camera di Commercio delle Marche;
 - *Dati protetti*: i dati di cui all'art. 3, par. 1, punto 5 del DGA, detenuti dall'Ente e resi disponibili tramite lo Sportello Unico;
 - *Richiedente*: il soggetto pubblico o privato che presenta richiesta di accesso ai dati;
 - *Riutilizzo*: l'uso dei dati da parte di soggetti diversi dall'Ente per finalità diverse da quelle istituzionali.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Disciplinare, i primi dati individuati dall'Ente per l'adesione allo Sportello Unico sono costituiti da dati statistici sui protesti (meglio descritti nella nota metodologica presente all'indirizzo <https://opendata.marche.camcom.it/dati-protetti-dga.htm>).
2. Tali dati consistono in informazioni di natura aggregata relative agli eventi di protesta, pubblicati nel Registro Informatico dei Protesti, articolate per dimensioni temporali, territoriali e tipologiche, nonché per classi di importo.

3. I *dataset* oggetto del presente Disciplinare sono elaborati e mantenuti nell'ambito delle competenze del Servizio Open Data dell'Ente.
4. I dati sono forniti in forma anonima e non consentono l'identificazione, diretta o indiretta, delle persone fisiche o giuridiche interessate, né la ricostruzione di posizioni individuali.
5. L'accesso e il riutilizzo dei dati avvengono nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Adesione allo Sportello Unico

1. L'Ente aderisce allo Sportello Unico quale soggetto titolare dei dati, rendendo disponibili le informazioni necessarie alla gestione delle richieste di accesso ai dati protetti.
2. L'adesione non comporta obblighi di messa a disposizione automatica dei dati, ma consente la gestione coordinata e trasparente delle richieste secondo le finalità del DGA.

Articolo 5 – Metadattazione dei dati (Servizio “Open data team”)

1. Le attività di descrizione e metadattazione dei dati resi disponibili nell'ambito dello Sportello Unico sono svolte nell'ambito delle competenze del Servizio “Open data team” dell'Ente coordinato dal RTD per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.
2. La metadattazione è finalizzata a garantire la conoscibilità, la reperibilità e la corretta comprensione del contenuto informativo dei dati, in coerenza con i principi di trasparenza, interoperabilità e riutilizzo dei dati del settore pubblico.
3. Le informazioni descrittive associate ai dati riguardano, in particolare, il contenuto dei dataset, la copertura temporale e territoriale, la periodicità di aggiornamento e le condizioni generali di accesso e utilizzo.
4. Le attività di metadattazione non comportano la pubblicazione dei dati protetti, né incidono sul regime giuridico di tutela ad essi applicabile.

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di accesso ai dati protetti oggetto del presente Disciplinare sono presentate esclusivamente mediante invio all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente: cciaa@pec.marche.camcom.it.
2. La richiesta deve contenere almeno:
 - i dati identificativi del richiedente;
 - l'individuazione dei dati richiesti;
 - la finalità dell'utilizzo dei dati.
3. Eventuali carenze formali della richiesta non ne determinano l'inammissibilità, salvo che impediscano l'individuazione dei dati richiesti o l'identificazione del richiedente.

Articolo 7 – Istruttoria delle richieste

1. L'Ente esamina le richieste pervenute verificandone la compatibilità con le tutele previste dal DGA e dalla normativa vigente.
2. L'istruttoria è svolta secondo criteri di proporzionalità, semplificazione e favore per l'accesso, nel rispetto delle finalità di interesse generale.
3. Ove necessario, l'Ente può richiedere chiarimenti o integrazioni al richiedente. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla ricezione delle integrazioni richieste.
4. L'Ente adotta una decisione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta completa. In caso di accoglimento, trasmette gratuitamente i dati all'indirizzo elettronico del richiedente; in caso di diniego totale o parziale, ne comunica le motivazioni.

Articolo 8 – Condizioni di accesso ai dati

1. L'accesso ai dati è consentito nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente e secondo modalità idonee a prevenire usi non autorizzati.
2. Le condizioni di accesso sono stabilite in forma non discriminatoria, trasparente e proporzionata rispetto alla natura dei dati.
3. L'Ente può prevedere misure tecniche o organizzative minime volte a garantire la sicurezza dei dati, senza imporre oneri sproporzionati ai richiedenti.
4. L'accesso ai dati disciplinato dal presente atto non costituisce pubblicazione in modalità open data ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024.

Articolo 9 – Riutilizzo dei dati

1. I dati messi a disposizione possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità dichiarate nella richiesta.
2. È consentito il riutilizzo dei dati nei limiti e alle condizioni previste dal DGA e dalla normativa nazionale applicabile.
3. Non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità illecite o incompatibili con le tutele previste dalla legge.
4. È vietata la cessione a terzi dei dati ricevuti, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente.

Articolo 10 – Responsabilità

1. Il richiedente è responsabile dell'utilizzo dei dati ottenuti nel rispetto delle condizioni previste dal presente Disciplinare, dal DGA e dalla normativa vigente.
2. L'Ente non risponde dell'uso improprio dei dati da parte del soggetto che ne ha ottenuto l'accesso.
3. Il richiedente manleva l'Ente da ogni responsabilità derivante da utilizzi non conformi al presente Disciplinare.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della sua adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Deborah Giraldi

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005